

Codice etico

1. Principi

Le indicazioni del presente Codice di condotta (di seguito “Codice”) costituiscono diretta attuazione dei principi di buon andamento ed imparzialità e di disciplina ed onore nell’adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione.

Gli organi statutari della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati (di seguito “Fondazione”) esercitano la funzione pubblica loro affidata con diligenza, lealtà, integrità, trasparenza, correttezza, obiettività e imparzialità e si impegnano a esercitare il loro mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della Fondazione.

2. Definizioni

Il codice si applica al Presidente, al Vicepresidente e ai Garanti, di seguito denominati anche “amministratori”.

Si applica altresì a coloro che operano in qualità di esperti o consulenti, comunque denominati e designati dalla Fondazione.

Al momento della nomina da parte dell’Assemblea dei Soci o della sottoscrizione dell’incarico, copia del codice viene inviata in formato elettronico ai soggetti appena menzionati.

I soggetti tenuti all’osservanza del presente codice si impegnano a conoscerne, rispettarne e applicarne disposizioni e sanzioni previste in caso d’inosservanza.

3. Divieti

Ogni soggetto di cui all’articolo 2, nello svolgimento del suo incarico, non può accettare per sé o per altri, compresi congiunti, familiari o affini, regali aventi un valore superiore a quello dei doni usualmente scambiati in occasione di ricorrenze o festività, quantificato nella cifra massima di € 100 annui, dai Comuni dell’Emilia Romagna e dai loro amministratori o funzionari, né da vittime di reato o loro rappresentanti, o da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con la Fondazione. Non può richiedere né accettare alcun tipo di regalo, vantaggio o altra utilità che sia indirettamente riconducibile a prestazioni erogate da tali uffici, servizi o organizzazioni.

4. Clientelismo

Il Presidente, il Vicepresidente e i Garanti della Fondazione si astengono dall’esercitare pratiche clientelari finalizzate a tutelare l’interesse particolare di individui o di gruppi a detrimento dell’interesse generale.

5. Conflitto di interessi

Sono situazioni di conflitto di interessi:

- a. la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui il singolo partecipa all'interno del Comitato dei Garanti e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
- b. la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto di tali decisioni;
- c. la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza, con vittime di reato in relazione alle quali sia stata presentata istanza da parte del Sindaco, o con lo stesso Sindaco richiedente.
- d. la qualità di socio di una organizzazione o associazione direttamente interessata, in quanto coinvolta nella procedura, all'oggetto di tali decisioni.

Quando si manifestino situazioni di conflitto di interessi, oppure si presentino ragioni di opportunità e convenienza, il Presidente, il Vicepresidente e i Garanti rendono pubblica tale condizione e si astengono da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione.

6. Trasparenza

Il Presidente, il Vicepresidente e i Garanti integrano la pubblicazione dei propri dati sul sito internet della Fondazione in conformità con quanto previsto a norma di legge con riguardo alla trasparenza della Fondazione e al contrasto di fenomeni corruttivi.

7. Confronto democratico

Gli amministratori tengono un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e Fondazione, dimostrando la più ampia disponibilità nel favorire l'accesso alle informazioni e favorendo l'esercizio e la salvaguardia dei diritti dei cittadini.

Nell'esercizio del proprio mandato operano con imparzialità, assumono le decisioni nella massima trasparenza e respingono qualsiasi pressione indebita.

Gli amministratori non possono determinare, né concorrere a realizzare con la loro attività, situazioni di privilegio personale o di indebito vantaggio, e non possono usufruirne nel caso si presentino.

L'amministratore deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo sia nell'ambito istituzionale sia nell'espletamento del proprio mandato.

Più precisamente, l'amministratore si impegna a:

- a. assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti gli amministratori e i rappresentanti politici, pur nella normale conflittualità dialettica;
- b. favorire la più ampia libertà di espressione;
- c. evitare toni e linguaggi contenenti messaggi offensivi, discriminatori, intimidatori e prevaricanti.

8. Promozione del codice etico

La Fondazione incoraggia la diffusione del presente Codice attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet.

9. Rendicontazione della propria attività

L'accettazione del presente Codice costituisce un vincolo di responsabilità che gli amministratori assumono nei confronti dei cittadini.

I documenti collegati alla sottoscrizione del Codice e al rispetto degli impegni assunti sono resi pubblici a tutti i cittadini attraverso il sito internet della Fondazione.

10. Rapporti con i cittadini

Il Presidente, il Vicepresidente e i Garanti sono responsabili per la durata del loro mandato nei confronti della comunità locale nel suo complesso.

Rispondono diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle loro mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento della Fondazione, nel rispetto della privacy delle vittime sostenute dalla stessa. Incoraggiano ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle loro competenze, del loro esercizio e del funzionamento della Fondazione nel suo insieme.

11. Acquisto di beni o servizi, reclutamento di personale, nomina di consulenti o collaboratori

Gli amministratori si impegnano, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi per la Fondazione, ad applicare il D.Lgs. n. 50/2016 e le linee guida ANAC in materia di contratti pubblici. Si impegnano altresì a disporre che la Fondazione non acquisti beni e servizi con procedura di affidamento diretto quando il loro valore supera i 5.000 Euro.

Il Presidente o il Vicepresidente riducono allo stretto necessario il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto agli organi statutari per non gravare sul bilancio della Fondazione.

Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione garantiscono forme e modalità di reclutamento del personale basate sul riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e sulle esigenze del servizio.

In caso di reclutamento del personale, ovvero di nomina di consulenti e collaboratori esterni, sono attivate procedure di evidenza pubblica e – qualora queste richiedano competenze tecniche – procede a valutazione comparativa, condizionando le nomine alla preliminare adesione dei soggetti da nominare al presente Codice.

Gli amministratori della Fondazione si impegnano a non conferire incarichi o procedere ad assunzioni di soggetti anche solo rinviati a giudizio, o sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniale, per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio, estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali.

Si obbligano altresì a non conferire incarichi o procedere ad assunzioni di coloro che abbiano riportato una condanna penale, anche con la sola sentenza di primo grado, con una pena detentiva superiore ai due anni per delitti non colposi che, direttamente o indirettamente, ledono l'immagine e il decoro dell'ente e della pubblica amministrazione in generale.

12. Rapporto con dipendenti, consulenti, collaboratori

Nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente, il Vicepresidente e i Garanti rispettano la missione affidata alla Fondazione. Si astengono dal chiedere o dall'esigere da parte dei dipendenti l'esecuzione di, o l'astensione da, qualsiasi atto da cui ai primi possa derivare un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri un indebito vantaggio diretto o indiretto a organizzazioni, persone o a gruppi di persone.

Valorizzano il ruolo e gli incarichi della Fondazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui sono responsabili, nonché la motivazione del personale.

13. Contrasto agli sprechi e diffusione di buone pratiche

Il Presidente, il Vicepresidente e i Garanti utilizzano e custodiscono le risorse e i beni della Fondazione con oculatezza e parsimonia, rendicontano all'Assemblea dei Soci l'utilizzo di risorse e beni della Fondazione, prevengono e contrastano gli sprechi in ogni loro manifestazione.

14. Rapporti con i mezzi di comunicazione

La Fondazione risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di quanto possa rendere riconoscibile o mettere a rischio le vittime di reato verso le quali la Fondazione esplica la propria attività.

Sono altresì escluse dalla comunicazione pubblica le informazioni riservate, confidenziali o relative alla vita privata degli organi statutari o dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori.

Il Presidente e il Vicepresidente devono incoraggiare l'adozione di ogni misura che vada a favorire la diffusione presso i mezzi di comunicazione di informazioni sulle competenze della Fondazione, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che presta in favore delle vittime di reato.

I rapporti con la stampa sono tenuti dal Presidente o dal Vice Presidente della Fondazione, ovvero da un altro componente della Fondazione – Garanti, Direttore - qualora i primi non possano offrire le informazioni necessarie sull'operato dell'Ente nei tempi richiesti.

15. Rapporti con l'autorità giudiziaria

In presenza di indagini relative all'attività dell'ente, la Fondazione collabora con l'autorità giudiziaria fornendo tutta la documentazione e le informazioni utili all'attività degli inquirenti.

Il Presidente deve inoltre promuovere e controllare l'adozione sollecitata di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d'ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.

In presenza di indagini relative alla loro attività presso la Fondazione, gli organi statutari devono assicurare - pur nel rispetto del proprio diritto alla difesa - la collaborazione con gli inquirenti, astenendosi da qualsiasi azione od omissione volta a ostacolare l'attività e facendosi carico di chiarire pubblicamente la loro posizione nei confronti delle ipotesi accusatorie quando queste ineriscono fatti avvenuti all'interno della Fondazione.

In caso siano rinviati a giudizio o sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio, estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali, gli organi statutari, i soggetti da questi nominati e i consulenti dell'amministrazione si impegnano a dimettersi ovvero a rimettere il mandato.

In caso di condanna definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento") per reati di peculato, turbativa d'asta, finanziamento illecito e abuso d'ufficio, gli organi statutari, i soggetti da questi nominati e i consulenti dell'amministrazione si impegnano a dimettersi ovvero a rimettere il mandato. In caso di condanna non definitiva per reati cui la legge associa la sospensione della carica, si impegnano ad aderire spontaneamente e senza ritardi a tali prescrizioni.

In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori dell'ente, il Presidente deve promuovere la costituzione di parte civile della propria amministrazione nel relativo processo. Il Presidente deve presentare un esposto alla Procura della Corte dei Conti qualora emerga l'eventualità di un danno erariale imputabile ad altri organi statutari o a dipendenti dell'ente.

Il Presidente denuncia alla Procura della Repubblica qualsiasi atto di intimidazione, minaccia, tentativo diretto o indiretto di corruzione, che gli sia stato rivolto o che gli sia stato riferito da un qualsiasi componente della Fondazione che ne sia stato vittima.

16. Sanzioni in caso di inadempimento

In caso rilevi il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice, il Presidente deve assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale fino alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario, al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento.

17. Procedura di adesione e di modifica del codice

Il codice è vincolante per il Presidente, il Vicepresidente e i Garanti, e per coloro che operano in qualità di esperti o consulenti, comunque denominati e designati dalla Fondazione, a seguito di adesione individuale.

La procedura di modifica o integrazione delle disposizioni del presente Codice, avviata su istanza degli organi statutari, deve essere aperta al dibattito e alla partecipazione in Assemblea dei Soci.

Il Presidente deve favorire - nei limiti delle proprie competenze - l'integrazione e il coordinamento del presente Codice con il Piano triennale anticorruzione e con le disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza, responsabilità e integrità nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

Qualora siano avviate procedure di modifica statutaria, il Presidente deve promuovere la previsione di un codice etico da parte dello Statuto dell'ente.